



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 783, della citata legge n. 178 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 561, lettera a), della menzionata legge n. 234 del 2021, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che i successivi commi 784 e 785 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come sostituiti dalla lettera b) del precitato comma 561 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, dispongono, rispettivamente:

- che per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla richiamata Commissione, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031;

- che i fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della predetta legge n. 190 del 2014 e all'articolo 1, comma 150-bis, della citata legge n. 56 del 2014, sono ripartiti, su proposta della indicata Commissione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024, ed entro



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi, tenendo altresì conto di quanto disposto dal comma 784, e restando ferma la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con la medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard o delle capacità fiscali;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 773, della menzionata legge n. 207 del 2024, il quale dispone che le risorse di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno sui fondi di cui all'articolo 1, comma 783, della medesima legge, sono incrementate di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal successivo comma 774, del ripetuto articolo 1, della legge n. 207 del 2024 le risorse aggiuntive di cui al menzionato comma 773, relative alle annualità dal 2025 al 2027 sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che il riparto è operato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della medesima Commissione tecnica per i fabbisogni standard, da adottare entro il 31 marzo 2025;

VISTO il decreto in data 20 febbraio 2025 con cui si è provveduto al riparto dei fondi e del concorso alla finanza pubblica per province e per città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il triennio 2025-2027;

CONSIDERATO che con il decreto di cui al comma precedente si è provveduto al riparto di un ammontare di risorse pari a 200 milioni di euro nel 2025, 250 milioni di euro nel 2026 e 300 milioni di euro nel 2027 al fine di tener conto delle risorse previste dall'articolo 1, comma 773, della citata legge n. 207 del 2024 pari a 50 milioni di euro l'anno dal 2025 al 2027;

VISTO il comma 3 dell'articolo 1 dello stesso decreto con cui è stata prevista la necessità di conferma o modifica del riparto di cui al precedente comma, con la medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard o delle capacità fiscali;

VISTA la proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, trasfusa nella Nota metodologica relativa alle "Modalità di riparto dei fondi e del concorso alla finanza pubblica per province e per città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il triennio 2026-2028", approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard dell'11 novembre 2025;

CONSIDERATO che per il triennio 2026-2028, i due fondi di parte corrente sono incrementati, sulla base della legislazione attualmente vigente, di complessivi 250 milioni di euro nel 2026, di 300 milioni di euro nel 2027 e di 350 milioni di euro nel 2028 di risorse aggiuntive per effetto del comma



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

784 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come modificato dal comma 561 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 e dal comma 773 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27/11/2025;

DECRETA

Articolo 1

(Riparto dei fondi e del concorso alla finanza pubblica per province e per città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il triennio 2026-2028)

1. Per il triennio 2026-2028, i criteri e le modalità di riparto delle risorse dei fondi cui ai commi 783 e 784 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come incrementate dall'articolo 1, comma 773 della legge n. 207 del 2024, nonché del concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 e all'articolo 1, comma 150-*bis*, della legge n. 56 del 2014, sono individuati nell'allegato A "Modalità di riparto dei fondi e del concorso alla finanza pubblica per province e per città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il triennio 2026-2028".
2. In attuazione del comma 785 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, nonché dell'articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per lo stesso triennio, i fondi ed il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 1 del presente decreto sono ripartiti, in base ai criteri e alle modalità della citata Nota metodologica, secondo gli importi indicati pro quota e per ciascuna annualità nell'allegato B "Riparto fondi e concorso alla finanza pubblica 2026-2028 per città metropolitane RSO" e nell'allegato C "Riparto fondi e concorso alla finanza pubblica 2026-2028 per province RSO" alla predetta Nota metodologica.
3. Resta ferma la necessità di conferma o modifica del riparto di cui al precedente comma, con la medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard o delle capacità fiscali.
4. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 783, 784 e 785, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio tra i capitoli 1441 e 1442 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come da allegato D.
5. Gli allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e della pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Roma, 19 febbraio 2026

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Giorgetti

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Piantedosi